

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 14684	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: mesi sei di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza del Tribunale di Milano del 30 gennaio 2008.				
2° Grado: in data 29 maggio 2009 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma, ha ridotto a mesi sei di reclusione la pena precedentemente inflitta.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Mentre era intento ad effettuare lavori di muratura al primo piano di un edificio all'interno di un cantiere aperto per la ristrutturazione di un immobile e gestito in subappalto, precipitava all'interno del vano, sprovvisto di adeguato parapetto, dove avrebbe dovuto essere in seguito installato l'ascensore. Dopo una caduta di circa sette metri si fermava sul pavimento del piano interrato sottostante.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Con riferimento alla dedotta indebita presenza del lavoratore vittima dell'infortunio sul posto ove questo è avvenuto fuori dell'orario di lavoro, va considerato che tale circostanza sarebbe comunque irrilevante in quanto il datore di lavoro, o comunque il responsabile della sicurezza risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell'orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio (Cass. 24 febbraio 2005 n. 20559).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.